




CITTÀ
DI ANDRIA



Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.**

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Il Responsabile Settore
Dott.ssa GIULIA CIALDELLA

[Signature]
Visto: per presa visione l'Assessore

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

➤ La proposta è pervenuta il _____

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento

➤ La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	er ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

SCHEMA DELLA PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, dell'IMU, della TARI, e della TASI;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34, relativo all'applicazione dell'Imu sui terreni;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO, altresì che, ai sensi del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 e s.m.i., dal 2015 sono esenti dall'IMU:

- a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco Istat;
- b) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat (come nel caso del comune di Andria);
- c) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e da essi concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (come nel caso del comune di Andria);

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO che:

1. il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 (G.U. Serie Generale n. 301 del 30/12/2014) ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali è differito al 31 marzo 2015;
2. il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 (G.U. Serie Generale n. 67 del 21/03/2015) ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015;

3. l'ulteriore Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 (G.U. Serie Generale n. 115 del 20/05/2015) ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

PRESO ATTO che per quanto esposto nella proposta di deliberazione delle aliquote TASI, ai sensi del comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 1° periodo, *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile."*

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del _____;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

DELIBERA

- I. di **richiamare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- II. di **stabilire** le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2015 nelle seguenti misure:

Aliquote:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.)
4 per mille;

dando atto che, ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 102/2013 s.m.i., dal 1° gennaio 2014, non si applica l'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

- Aliquota altri immobili (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) **8,6 per mille;**
- Aliquota terreni agricoli (ai sensi del D.L. 4/2015) **8,6 per mille**
- **sono esenti** gli immobili di cui all'art. 9, comma 8 del D. Lgs. n. 23/2011 e comunque tenendo conto di quanto successivamente statuito dal D.L. n. 4/2015 per i terreni agricoli;
- relativamente ai **valori di riferimento per le aree edificabili** per l'anno 2015 si rimanda ai valori di cui all'allegato n.1;
- quanto fa riferimento riconfermano quelle in vigore al 1° gennaio 2014 di cui al prospetto allegato n.1;

Detrazioni:

- per l’abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP - per i quali è applicabile la sola detrazione e non anche l’aliquota ridotta per abitazione principale - (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):
detrazione base € 200,00, *dando atto che, ai sensi del comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.*

II. Di **dare atto** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015;

III. Di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale a cura dell’ufficio Tributi.

IV. Di **dichiarare**, a seguito di votazione separata avente il seguente esito _____, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

AREE EDIFICABILI RICADENTI IN ZONA B - C - C1.2.3 di P.d.F. - D - F
TABELLA RIASSUNTIVA del VALORE per €/mq, attualizzato al 1° gennaio 2015

N°	Sottosua P.R.C.	Destinazione zona	Tipo intervento	MICROZONE I.C.I. - Valori venali medi (arrotondati per eccesso a €. 0,05) attualizzati al 01 gennaio 2015													
				1		2		3		4		5		6		7	
				(colore viola - 1,20)		(colore azzurro - 1,10)		(colore arancio - 1,00)		(colore grigio - 0,90)		(colore verde - 0,80)		(colore giallo - 1,20)			
				ante ⁽¹⁾ (v. legenda) €/mq	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda) €/mq	ante ⁽¹⁾ (v. legenda) €/mq	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda) €/mq	ante ⁽¹⁾ (v. legenda) €/mq	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda) €/mq	ante ⁽¹⁾ (v. legenda) €/mq	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda) €/mq	ante ⁽¹⁾ (v. legenda) €/mq	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda) €/mq	ante ⁽¹⁾ (v. legenda) €/mq	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda) €/mq	ante ⁽¹⁾ (v. legenda) €/mq	dopo ⁽²⁾ o diretto (v. legenda) €/mq
1	A/1	Centro storico															
2	A/2	Aree urbane di valore storico, ambientale															
3	A/3	Edifici sparsi di valore storico, ambientale															
4	B/1.2 - Città	di interesse consolidato	diretto	-	709,93	-	650,76	-	591,58	-	532,40	-	473,29	-	-	-	-
5	B/3.4	di completamento	diretto	-	654,69	-	600,14	-	545,53	-	491,04	-	436,48	-	-	-	-
6	B/3.4	di completamento (aree libere)	P.d.L.	477,41	-	437,67	-	397,87	-	358,12	-	318,38	-	-	-	-	-
7	B/5	di completamento	diretto	-	-	-	537,84	-	488,31	-	-	-	391,12	-	342,31	-	-
8	B/5	di completamento (aree libere)	P.d.L.	-	-	-	-	265,81	-	238,58	-	212,09	-	185,59	-	-	-
9	B/3 di recupero	aree libere/abusivi	P.P. Comunale	-	-	-	-	23,31	90,05	21,00	81,05	18,68	72,05	16,37	63,05	-	-
10	B/1.2 - Montegrosso	di impianto consolidato	diretto	-	-	-	-	-	281,56	-	-	-	-	-	-	-	-
11	C/1	residenziali	P.d.L.	-	-	-	-	35,12	67,49	31,62	60,74	28,12	54,05	24,62	47,30	21,12	40,49
12	C/2	residenziali miste	P.d.L.	-	-	-	-	41,37	79,39	-	-	33,12	64,05	-	-	-	-
13	C/3	residenziali estensive	P.d.L.	-	-	14,43	25,75	13,06	23,37	11,81	21,06	10,50	18,75	9,19	16,37	7,87	14,06
14	C/3 - Montegrosso	residenziali estensive	P.d.L.	-	-	-	-	13,06	23,37	-	-	-	-	-	-	7,87	14,06
15	C/1 P.d.F.	167 NO Monticelli	P.d.L. Comunale	-	-	-	-	9,37	-	-	-	7,56	-	-	-	-	-
16	C/2 P.d.F. (1)	167 Ovest - S. Valentino	P.d.L. Comunale	-	-	-	-	9,37	-	-	-	-	-	6,62	-	-	-
17	C/3 P.d.F.	167 Nord	P.d.L. Comunale	-	-	-	-	9,37	-	-	-	7,56	-	-	-	-	-
18	D/1	aree per industrie	P.d.L. - A.d.P.	-	-	-	-	33,24	63,61	-	-	26,68	50,93	23,31	44,55	-	-
19	D/2 (4)	aree per artigianato	P.d.L. - A.d.P.	-	-	-	-	19,75	36,68	-	-	15,87	29,37	-	-	11,87	22,06
20	D/3	aree inf. prodotto agricolo	P.d.L. - A.d.P.	-	-	-	-	18,31	33,81	16,50	30,43	-	-	12,81	23,68	11,06	20,31
21	D/4	aree fieristiche	P.d.L.	-	-	-	-	9,00	18,12	-	-	-	-	-	-	5,44	9,12
22	D/5	aree dest. terziario direzionale	P.d.L.	30,74	58,11	-	-	25,62	48,43	23,12	43,62	20,56	38,81	17,93	33,93	-	-
23	D/6 - D/8 S.S.170	aree spec. attività turistiche	P.d.L.	-	-	4,06	5,00	3,69	4,50	3,31	4,12	-	-	-	-	-	-
24	D/6 - Montegrosso	aree spec. attività turistiche	P.d.L.	-	-	-	-	3,69	4,50	3,31	4,12	-	-	2,81	3,19	-	-
25	D/7	aree attività agrituristiche	diretto	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-
26	D/8	aree a vocazione turistica	P.d.L.	-	-	4,06	5,00	3,62	4,50	-	-	2,94	3,69	2,81	3,19	-	-
27	F - Città	Arece di uso pubblico generico	Zone servizi generici (E)	-	-	-	-	4,12	-	3,75	-	3,31	-	-	-	2,81	-
28	- Montegrosso	Arece di uso pubblico generico	Zone servizi generici (E)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	F/1	Zone pubbliche per l'istruzione	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	3,31	-	-	-	-	-
30	F/2	Zone pubbliche per attrezzature nel settore culturale, sportivo, assistenziale, sanitario, amministrativo per pubblici servizi	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	3,75	-	3,31	-	2,94	-	2,81	-
31	F/3.1	Zone pubbliche a verde pubblico di quartiere	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	3,75	-	3,31	-	2,94	-	-	-
32	F/3.2	Verde di decoro e verde privato (maggio)	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	3,75	-	3,31	-	2,94	-	-	-
33	F/4	Zone di interesse pubblico a parcheggio (autorimessa, mercati, ecc.)	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	3,31	-	2,94	-	2,81	-
34	F/5	Zone per l'istruzione (asili, scuole)	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	3,31	-	2,94	-	-	-
35	F/6	Zone per attrezzature sanitarie e ospedaliere	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	3,31	-	-	-	-	-
36	F/7	Parco urbano turistico	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	-	2,94	-	2,81	-
37	F/8.1	Zone per attività culturali, sportive, assistenziali, sanitarie e altre	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	-	2,94	-	2,81	-
38	F/8.2	Zone per attrezzature sportive	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	3,12	-	-	-	3,31	-	-	-	-	-
39	F/8.3	Zone civiltà	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	F/9	Zone (commercio e servizi) metropolitane	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	-	2,94	-	2,81	-
41	F/10	Zone di cultura e sport	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	3,31	-	2,94	-	-	-
42	F/11	Zone per trasporto	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	-	2,94	-	-	-
43	F/12	Zone pubbliche di interesse culturale	Zone servizi di interesse comunale (presentate all'esproprio)	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	-	2,94	-	-	-

Legenda

- P.d.L. = piano di lottizzazione;
- P.P. = piano particolareggiato;
- P.R. = piano di recupero;
- A.d.P. = accordo di programma;
- E = esproprio all'esproprio.

Note

- I valori venali risultanti in corso di colore blu nella microzona I.C.I. n. 3, rappresentano solo il valore base per determinare i valori della microzona presenti con i relativi coefficienti d'incremento e di decremento.
- (1) Valore da assumere solo alla data di stipula della convenzione di uno strumento urbanistico esecutivo.
- (2) Valore da assumere dalla data di stipula della convenzione di uno strumento urbanistico esecutivo fino alla denuncia al Catasto urbano delle unità immobiliari realizzate.
- (3) Valore venale da assumere solo per le aree esterne al piano di recupero approvato.
- (4) Il comparto D21 (Zona P.L.P.) è stato escluso dalla valutazione, poiché trattasi di area già espropriata.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAV.

li, 28/7/2015

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Grazia CIALDELLA)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAV.

li, 28/7/2015

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Grazia CIALDELLA)